

Vademecum su Accordo Tempi Determinati

L'esigenza dell'Accordo siglato il 29 luglio 2011 tra OO.SS. e Azienda sul "Bacino di Reperimento Professionale", era prevista, al punto 26 dell'Accordo sui T.D. del 4 giugno 2008, per il 31/3/2009.

L'Accordo è nato con più di due anni di ritardo, anni che hanno visto momenti d'interruzione del dialogo con l'Azienda, ma che hanno permesso, a quei Sindacati (come lo SNATER) che sono sempre stati contrari a qualsiasi ipotesi retributiva penalizzante per i T.D., di superare le iniziali richieste aziendali di "doppio regime economico sugli istituti contrattuali delle maggiorazioni" e di consolidare pari dignità a tutti i Lavoratori Rai.

L'Accordo siglato ha accolto molte delle richieste dello SNATER (le cui proposte di modifica avanzate in trattativa sono riportate sul sito <http://www.snater.it/rai/snater-proposte-di-modifica-per-il-nuovo-accordo-sui-t-d.html>), **modifiche che migliorano il vecchio Accordo, superando in positivo i limiti che lo stesso aveva evidenziato con l'applicazione.**

Obiettivo di questo vademecum è cercare di spiegare in maniera semplice i 40 articoli dell'Accordo, riportandone in corsivo le parti salienti.

La prima richiesta dello SNATER è stata quella di stabilire che fosse *"espletata positivamente la verifica di cui al punto 27 dell'accordo del 4 giugno 2008"*(art.1), la quale testualmente prevedeva *"di verificare entro il 31/12/2013 se il quadro normativo ed economico di riferimento"* consentisse *"di proseguire il percorso intrapreso e di confermare le previsioni pattuite in materia di contratti a termine"*

Il nuovo Accordo dà quindi certezza anche alle ultime assunzioni previste entro il 2014 dal vecchio Accordo e apre un nuovo percorso di stabilizzazioni.

Inserimento nel Bacino di Reperimento Professionale

Secondo il nuovo Accordo, *“tutti i Lavoratori che alla data del 30/6/2011 abbiano maturato almeno 1095 giorni di impegno a termine nel medesimo profilo professionale presso qualunque Sede e Società del Gruppo”*(art.3), saranno contattati dalla Rai entro il 31/10/2011 ed entro il 30/11/2011 dovranno manifestare la propria volontà di aderire al Bacino. E' necessario che tale volontà sia manifestata *“con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Rai”*(art.14), la quale poi *“provvederà a convocarli per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale”*(art.14) entro la data del 31/12/2011.

Con la sottoscrizione del verbale (il cui testo lo SNATER ha ottenuto che fosse concordato con le OO.SS.), l'Azienda inserirà i Lavoratori nella Fascia A del Bacino di Reperimento.

Medesima procedura avverrà per l'inserimento nella Fascia B del Bacino di Reperimento dei Lavoratori che alla data del 30/6/2011 *“abbiano avuto impegni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso qualunque sede e Società del Gruppo, nel medesimo profilo professionale per almeno 300 giorni”*(art.4).

Per tutti i lavoratori del Bacino, il verbale di conciliazione conterrà *“l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo Rai fino alla data di assunzione a tempo indeterminato.”*(art.12.)

I Lavoratori che abbiano avuto contratti con profili professionali diversi saranno inseriti in Fascia A o in Fascia B (a seconda se hanno 1095 o 300 giorni di utilizzo) nel profilo professionale che ha inquadramento iniziale più basso.

Secondo l'Accordo i Lavoratori potranno scegliere di restare in Fascia B, anche se hanno già maturato 1095 giorni (sommando i giorni di contratto nei diversi profili), fino alla maturazione dei 1095 giorni di utilizzo nel solo profilo professionale che ha inquadramento iniziale più alto. In questo caso *“l'assunzione a tempo indeterminato verrà ripianificata al momento della maturazione dei 1095 giorni”*(art.28).

E' stato stabilito il termine del 31/10/2011 entro il quale manifestare la volontà di quei Lavoratori inseriti con il vecchio Accordo *“nel bacino degli Assistenti ai Programmi, pur essendo impegnati al momento della costituzione del bacino in qualità di programmisti registi, che intendano optare per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di programmisti registi”*(art.5), usufruendo della possibilità che era stata loro riservata dal *“punto 2 ultimo comma del verbale di incontro del 2 luglio 2008”*(art.5); in questo caso i suddetti Lavoratori *“verranno assunti a tempo indeterminato nel corso del 2013”*(art.5).

Anche nel nuovo Accordo *“l'Azienda fornirà alle OO.SS., entro la data del 30/09/2011, l'elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'inserimento in Fascia A ed in Fascia B,.... suddivisi per profili professionali, nonché la pianificazione delle assunzioni..... nei singoli anni”*(art.11)

Stabilito al 30/11/2011 il termine ultimo entro cui tutti i Colleghi in contenzioso giudiziale con l'Azienda possono rinunciare allo stesso *“mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non aver nulla a pretendere dall'Azienda”*(art.26), potendo così essere inseriti nel Bacino di Reperimento Professionale e accedere alle garanzie a esso collegate. In questo caso specifico il giorno di utilizzazione previsto dal 1/7/2009 e la data di sottoscrizione dell'Accordo *“potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari”*(art.26).

Futuri accessi al Bacino di Reperimento Professionale

Per quanto riguarda i futuri accessi al Bacino, la novità del nuovo Accordo sui T.D. è che l'inserimento nelle due Fasce (A e B) è ora automatico (non ci sarà più bisogno di ulteriori trattative tra OO.SS. e Azienda). Ogni anno *“l'Azienda verificherà quali siano i Lavoratori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato 1095 giorni complessivi a tempo determinato.....e li inserirà automaticamente in Fascia A....., pianificando la loro assunzione a tempo indeterminato”*(art.7). Allo stesso modo *“l'Azienda verificherà altresì quali sono i Lavoratori che.....al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato 300 giorni di impegno a termine per l'accesso alla Fascia B”*(art.7).

Questo meccanismo automatico prevede che *“entro il mese di giugno di ciascun anno l'Azienda comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei lavoratori che risulteranno in possesso dei requisiti numerici per l'inserimento nella Fascia A e nella Fascia B....., nonché la data entro la quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di Fascia A”*(art.8).

Stabilizzazioni

E' importante che la Rai abbia accolto la richiesta dello SNATER di inserire nella lettera che invierà ai Lavoratori che accederanno alla Fascia A **la data dell'assunzione**, così come riporta l'Accordo: *"il Lavoratore che passerà dalla Fascia B alla Fascia A riceverà specifica comunicazione scritta da parte dell'Azienda, in cui verrà indicata la data entro la quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato"*(art.7).

Per permettere che l'inizio delle assunzioni scaglionate previste dal nuovo Accordo (circa 1400 Colleghi) potesse avvenire in una data abbastanza ravvicinata, le OO.SS. hanno chiesto e ottenuto che le assunzioni già previste dal vecchio Accordo fossero proporzionalmente anticipate, quindi l'ultimo scaglione delle vecchie stabilizzazioni sarà assunto entro il 31/3/2013 anziché il 31/3/2014.

Le assunzioni di tutti quelli che al 30/6/2011 avevano 1095 giorni d'impiego, in questo modo, saranno formalizzate *"entro i seguenti termini: 1/4 entro il 31/3/2014, 1/4 entro il 31/3/2015, 1/4 entro il 31/3/2016, ed il residuo quarto entro il 31/3/2017"*(art.6). Tutti quelli che accederanno in automatico alla Fascia A nei prossimi anni, verranno *"comunque stabilizzati entro il termine massimo del 31/3/2021"*(art.7).

Accolta la richiesta delle OO.SS. del concetto di "territorialità", per cui *"l'assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata, in linea di massima, presso la sede in cui il Lavoratore è stato prevalentemente impegnato a termine al momento dell'inserimento nella fascia A"*(art.21).

Confermata con il nuovo Accordo la disponibilità aziendale a valutare *"possibili interventi economici ed anticipazioni del termine previsto per l'assunzione a tempo indeterminato"*(art.17) per quei Lavoratori disposti ad *"accettare l'assunzione in profili professionali e/o in sedi diversi da quelli di appartenenza"*(art.17); su specifica richiesta dello SNATER, l'Accordo estende detti benefici anche ai Lavoratori inseriti in Fascia B, per i quali *"l'anticipazione della data di assunzione verrà valutata al momento dell'effettivo inserimento in Fascia A"*(art.17).

Migliorata, rispetto al vecchio Accordo, la possibilità di anticipare l'assunzione tramite la scelta del part-time. L'Accordo lascia al Lavoratore l'opportunità di *"optare per l'assunzione a Tempo Indeterminato con part-time verticale di 8 mesi annui per un periodo di tre anni; in caso di accettazione da parte del Lavoratore, l'assunzione pianificata secondo i criteri.....sarà anticipata di 2 anni"*(art.18).

Apprendistato Professionalizzante e Selezioni

Nel futuro *"per le esigenze stabili di personale si procederà -attraverso iniziative selettive aperte a tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, che prevederanno la costituzione di una commissione esaminatrice ed anche prove anonime - alla formalizzazione di contratti di apprendistato"*. Tornano quindi in Azienda, come strumento primario per le future esigenze di Personale, le Selezioni aperte a tutti e sparisce quel veto indiretto che ha precluso per molti anni ai parenti dei Dipendenti di poter aspirare a lavorare anche in Rai. Gli idonei da Selezione saranno inseriti in un percorso formativo e di lavoro con contratto di Apprendistato Professionalizzante, che l'Accordo del 29 luglio norma in Rai modificando l'art. 10 del nostro Contratto Collettivo di Lavoro. Rimane da discutere *"entro il 30 novembre p.v."* la *"definizione dei piani formativi, ai sensi della normativa in materia di apprendistato"*(nota a verbale del nuovo Art.10 del CCL).

Futuro utilizzo e riduzione della percentuale dei contratti a T.D.

In prosecuzione del sistema di decalage già previsto dal vecchio Accordo (che porterà nel 2014 all'8% i Lavoratori T.D. rispetto a quelli T.I.), l'articolo 1 del nuovo Accordo stabilisce *“che, in relazione alle assunzioni che di anno in anno saranno formalizzate, il rapporto tra il numero complessivo dei contratti a termine del Gruppo.....e l'organico complessivo a tempo indeterminato del Gruppo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente si ridurrà in misura proporzionale”*(art.1). Lo SNATER, a chiusura della trattativa, ha chiesto all'Azienda di chiarire meglio il meccanismo di riduzione contenuto a titolo esemplificativo nell'Accordo. L'Azienda, si è impegnata a inviare alle OO.SS. entro settembre 2011, una lettera che chiarirà il meccanismo.

Entro il 2021 la percentuale di contratti a T.D. rispetto a quelli a T.I. sarà residuale e tali contratti saranno utilizzati solo per *“situazioni contingenti (ad esempio necessità correlate ad esigenze temporanee, sostituzione di Lavoratore assente per aspettativa, malattia o maternità)”*(art.35).

Garanzie del Bacino

“A tutti coloro che entreranno a far parte del Bacino.....verrà garantito, nel periodo compreso tra il 1/1/2012 e la data di assunzione a tempo indeterminato un periodo di impiego.....di 6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui”(art.19); superata quindi con il nuovo Accordo, su forte pressione dello SNATER, la differenziazione nel periodo di utilizzo dei T.D. su base annua fra i diversi CPTV e fra questi e le Sedi Regionali (purché *“rimanga costante l'attuale standard produttivo”*). L'Azienda si è anche impegnata a mandare una lettera alle OO.SS. nella quale dichiarerà la possibilità di utilizzare i contratti a T.D. per le Sedi Regionali, in carenza di organico, anche nel periodo estivo al fine di contenere gli appalti.

Nel nuovo Accordo è chiaro che *“l'Azienda procederà a riconoscere annualmente...i compensi relativi ai periodi di impegno minimi garantiti, ma non lavorati per causa non dipendente dal lavoratore”* con *“una somma una tantum in occasione di un impegno a termine”*(art.30).

Confermata ai T.D. la già prevista iscrizione al Fasi e alla Craipi, e il *“premio di produttività”*, accolta anche la richiesta dello SNATER di anticipare l'erogazione del *“passaggio al livello superiore”* che *“avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 48 mesi di impiego”*(art.24), senza più dover aspettare l'inizio del contratto successivo.

Nel nuovo Accordo, ai fini del raggiungimento dei 48 mesi necessari per l'avanzamento di livello, saranno conteggiati dall'Azienda anche i mesi di contratto svolti in figure professionali diverse, anche se questo varrà solo per il passaggio di livello che avvenga nella figura professionale con inquadramento più basso.

Rispetto al vecchio Accordo, nel quale ai Colleghi che avevano compiuto i 58 anni di età l'Azienda riservava una generica possibilità d'impegno a termine, con il nuovo Accordo *“i Lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di età verranno inseriti nella Fascia B del Bacino fino al compimento dei 65 anni di età”*(art.10) con i relativi benefici riservati agli appartenenti al Bacino di Reperimento.

Lo SNATER ha anche chiesto e ottenuto che *“nel caso in cui future innovazioni legislative dovessero modificare l'attuale età pensionabile, le Parti si incontreranno per valutare eventuali riallineamenti dei termini...”*(art.10), quindi il limite dei 58 anni potrebbe spostarsi in avanti al variare della legge.

A fronte delle garanzie riservate a tutti i T.D. inseriti nel Bacino di Reperimento Professionale, l'Azienda si è riservata la possibilità di recedere da detti impegni *“in caso di tre rifiuti di proposte contrattuali o di indisponibilità”* da parte del Lavoratore *“ad accettare per un periodo di tempo proposte contrattuali”*(art.29) da parte della Rai, salvo che detti rifiuti di contratti o indisponibilità (della durata complessiva non inferiore a 18 mesi in un triennio) *“non siano motivate da oggettivo e documentato impedimento”*(art.29). *“La proposta eventualmente rifiutata per le vie brevi”* (telefonicamente) *“dovrà essere formalizzata dall'Azienda attraverso un telegramma”*(art.29).

Quelli trattati fino a ora sono i temi di maggior utilità dell'Accordo siglato il 29 luglio.

Lo SNATER invita i Colleghi Tempi Determinati a contattare il Sindacato ai numeri 063720095 e 063720096 o tramite e-mail rai@snater.it e/o i Sindacalisti dello SNATER per qualsiasi dubbio o perplessità nascesse nell'utilizzazione di quanto firmato.

Così come nel caso dell'Accordo del 4 giugno 2008, a settembre 2011 con ogni probabilità le OO.SS. avranno un incontro con l'Azienda sull'applicazione del nuovo Accordo.